

SPATI, Accordo 30/09/1997

ACCORDO TRA S.P.A.T.I. Srl , ORGANIZZAZIONI SINDACALI

In data 30 Settembre 1997 presso la sede della SocietS.P.A.T.I. Srl in Roma, Viale di Porta Tiburtina 36, si sono incontrati:

La SocietS.P.A.T.I. Srl a tal fine rappresentata dallAmministratore Delegato Enrico de Peverelli;
con

Le OO.SS. Nazionali e Territoriali FILCAMS-CGIL, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e UILSIC-UIL, rappresentate dai Signori Marconi, De Renzi, Poma, Michelangioli e Arcella;

I C.d.A. e R.S.A. dei lavoratori della SocietSPATI Srl nelle persone dei Signori Bruno Corica, Giuliano Ricciarelli, Gianni Iorio, Antimo Puca e Saverio Fonzo;

Le parti, dopo una serie di incontri sui temi Lavoratori autonomi hanno concordato quanto segue:
PREMESSO

a) Che le parti, nel darsi atto che il servizio reso dalla S.P.A.T.I. nell'ambito della raccolta delle scommesse ippiche riveste natura di specificità esclusiva e convengono di instaurare relazioni sindacali oltre che per i dipendenti anche per i Lavoratori autonomi.

b) Che la rappresentanza e tutela dei lavoratori autonomi rientra nel modello di relazioni sindacali coscome previsto dall'Accordo Nazionale SPATI del 10.12.1993 il cui testo si allega al presente accordo.

c) Che la regolarizzazione finalizzata a contribuire al superamento del contenzioso, per via giuridica, tra Lavoratori autonomi e Societ in materia di rivendicazioni economiche e/o per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto;

d) Che la SPATI ha espresso la esigenza, economica oltre che gestionale, di mantenere il ruolo del Lavoratore autonomo.

e) Che le OO.SS. a fronte della esigenza espressa dall'azienda ritengono opportuno ricercare e proporre alla SPATI soluzioni che rendano compatibile con la struttura organizzativa dell'azienda e del settore il possibile utilizzo di varie tipologie di impiego ivi compresa quella del rapporto di lavoro parasubordinato.

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto di definire un percorso in due fasi temporali volte a risolvere con gradualità l'aspetto economico della prestazione del lavoro autonomo che quello relativo ad una eventuale occupazione aggiuntiva.

Tutto ciò premesso le parti hanno stabilito quanto segue:

1) Relazioni Sindacali

La Direzione della S.P.A.T.I. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali firmatarie del presente accordo si incontreranno annualmente per effettuare un esame congiunto del quadro socio/economico del settore, dei progetti di investimento, di sviluppo e di riorganizzazione della S.P.A.T.I. nonché le conseguenze dei suddetti processi per quanto attiene i livelli occupazionali.

2) Prima fase - Regolamentazione aspetti economici

A partire dal prossimo 10 Ottobre 1997, il compenso per ogni ora prestata in S.P.A.T.I. dai Lavoratori autonomi sarà pari a lire 10.400 lorde fermo restando gli adempimenti contributivi previsti dalla legge per i quali la Societ svolgerà funzione di sostituto d'imposta in nome del Lavoratore autonomo nella misura stabilita per legge.

Indipendentemente dalla tipologia di orario e/o dalla giornata di lavoro (feriate o festivo), anche se in futuro dovessero modificarsi rispetto alla situazione attuale, il compenso pattuito con i Lavoratori autonomi sar comunque corrispondente a quanto fissato al precedente capoverso.
Nell'ambito detta effettuazione ditale servizio, i Lavoratori autonomi avranno comunque piena facolt di concordare tra loro sostituzioni e cambi di turno, purchsia assicurata la funzionalit del servizio.

3)Attivit da svolgere e responsabilit

A fronte ditale nuovo compenso le parti specificano che gli incarichi affidati ai Lavoratori autonomi non potranno riguardare ruoli di responsabilit per quanto attiene la gestione ed il controllo della Ricevitoria cos come non potranno avere attinenza con la gestione dei rapporti con la direzione aziendale e con il centro elaborazione dati.

I lavoratori autonomi si occuperanno esclusivamente della copertura del servizio di accettazione delle scommesse, del pagamento delle vincite e delle relative attivit di supporto.

4)Seconda fase - Eventuale occupazione aggiuntiva

Entro e non oltre 14 mesi dalla firma del presente Accordo, le parti avvieranno il confronto nel rispetto delle Normative vigenti e future (esempio legge Treu sulloccupazione) e nel rispetto del conto economico Aziendale, per definire il modello di organizzazione del lavoro da praticare in S.P.A.T.I. la conseguente definizione degli organici funzionali alla specificit del settore, la gradualit per il raggiungimento del riallineamento contrattuale.

Inoltre si prende atto dell'impegno da parte della Societa valutare e prediligere i Lavoratori autonomi nel caso emergesse la necessit di effettuare nuove assunzioni da destinare alla gestione delle Ricevitorie, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di avviamento al lavoro di appartenenti alle categorie protette.

5)Dichiarazione congiunta

Le parti considerato il valore Nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente Accordo, dichiarano il comune giudizio sulloportunit che esso venga sottoposto a verifica del Ministero del Lavoro.

Roma, 30 Settembre 1997

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.P.A.T.I.

Per le O.O.S.S.

Per i C.d.A. e R.S.A.